

COMUNE DI MELFI

Piano Regolatore Generale
e Piane Particelareggiate


REGOLAMENTO EDILIZIO

VISTO: Come da Decreto del
Presidente della Repubblica
in data odierna.

Roma, li

6 OTT 1959

IL MINISTRO PER I LL. PP.





Disposizioni generali.

Art. 1

Domande per l'esecuzione di opere edilizie.

Tutte le opere da eseguirsi nel territorio del Comune di Melfi, sia per conto di Enti che di privati, sono sottoposte alle norme del presente regolamento, allegato al piano regolatore Generale del Comune.

Pertanto è vietato eseguire senza la preventiva licenza, o in difformità da questa e delle prescrizioni contenute negli articoli successivi, le seguenti opere :

- a) costruzioni, ricostruzioni, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni totali e parziali di edifici, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, anche se nell'interno di proprietà private;
- b) modificazioni nelle facciate di fabbricati prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da queste visibili;
- c) costruzioni, modificazioni e demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni prospicienti su strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico;
- d) collocamento, rimozione e modificazione di iscrizioni, di memorie o di cose d'arte in luoghi esposti al pubblico;
- e) intonaci, coloriture e decorazioni pittoriche ed ornamenti di qualunque genere sulle facciate degli edifici o sui muri esposti alla vista pubblica;
- f) modificazioni nella coloritura delle facciate dei fabbricati o delle altre parti esterne dei medesimi, nonché dei muri di cinta prospicienti sulle vie e piazze pubbliche od aperte al pubblico o da quelle visibili;
- g) alterazioni del suolo pubblico o privato (scavi, riporti, ecc.);
- h) apposizione di fanali, leggende, insegne, antenne radio-televisive, condutture elettriche, telefoniche, etc..

E' fatta eccezione soltanto per i lavori di ordinaria manutenzione che non implicino variazioni dallo stato originario, e di quelli richiesti da urgenti ed indifferibili ragioni di sicurezza ed igiene per i quali è prescritta la denuncia e successiva regolarizzazione.

In particolare, la domanda e la relativa licenza non sono richieste per i seguenti lavori :

- 1) demolizione e ricostruzione parziale o totale di pavimenti;
- 2) demolizione e ricostruzione parziale o totale di qualsiasi solaio, volta, soffitto o stoia, tetto, vespaio, terrazza, sempre quando tali lavori non importino trasformazioni dell'immobile o non ne alterino l'estetica;
- 3) demolizione e ricostruzione totale o parziale di intonaci, raddrizzamento di pareti, rimpelli, ecc., sia all'interno che all'esterno;
- 4) consolidamento di muri di pietra e di tramezzi di mattoni;
- 5) apertura, chiusura, spostamento e modificazioni di qualsiasi luce di porta nell'interno dell'immobile;
- 6) demolizione di tramezzi o divisori fra due o più stanze;
- 7) restauro e rifacimento totale di acquai e camini esistenti;
- 8) spurgo e restauro di doccia, di fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse biologiche già esistenti;

9) impianti di riscaldamento.

Per gli edifici destinati a particolari usi (industria, depositi, sale di proiezione, scuole, ospedali, etc.) valgono in aggiunta le leggi e i regolamenti speciali vigenti per essi.

Per le opere di interesse storico, artistico, panoramico, soggette a leggi vigenti in proposito, occorre il nulla osta delle autorità competenti (Sovraintendenza ai Monumenti).

Art. 2

Modalità per le domande - Documentazione -
Norme per edifici speciali

Le domande per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati, devono essere redatte su ~~una~~ carta bollata da L. 100. Dovranno inoltre essere ~~redatte~~ corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento e, agli effetti del locale regolamento d'igiene, le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi e le distribuzioni di acqua, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonché il sistema di rimozione di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali.

Per le nuove costruzioni è obbligatoria la richiesta dei punti fissi di linea e di livello.

Potrà anche richiedersi che il progetto sia corredate di uno schizzo prospettico o di una fotografia dei fabbricati contigui con la indicazione delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenesse necessario conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi di acqua di privata ragione, i progetti devono essere corredate anche dell'atto legale comprovante la concessione.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, magli di ritrovo, scuole, magazzini, ecc. in relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui debbono servire o della industria che s'intende esercitarvi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quelli di igiene e polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità. Per i progetti attinenti a lavori da eseguirsi in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, od a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le speciali norme in materia.

La domanda ed i disegni devono essere firmati :

- a) dal proprietario o dal suo legale rappresentante;
- b) dal progettista;
- c) dal direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) dal costruttore.





Il progettista e il direttore delle opere dovranno essere un ingegnere od un architetto laureato in una delle scuole della Repubblica e abilitato ad esercitare nella Repubblica la professione di ingegnere o di architetto.

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitato.

Sarà ammessa la firma di progetti e la direzione delle opere da parte di geometri con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della denuncia, ma prima dell'inizio delle opere.

Per i lavori di particolare importanza potrà essere richiesta al costruttore la prova della sua idoneità ad eseguirli.

Per opere di piccola entità la domanda potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, salvo però al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un ingegnere o di un architetto laureato o di un geometra come sopra.

Tutti i firmatari delle domande devono indicarvi il loro domicilio ed in ogni caso il recapito nel territorio del Comune per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore o dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo importerà la revoca della licenza già accordata.

Art. 3

Compilazione e presentazione dei progetti.

La domanda di licenza dev'essere accompagnata dai seguenti disegni in doppia copia, di cui una bollata :

- a) di una planimetria d'insieme con le vie, con fabbricato, con l'orientamento e col nome dei proprietari confinanti;
- b) di tutte le facciate dell'edificio che prospettano sulle vie ovvero che, distandone parallelamente od obliquamente, si rendono visibili;
- c) delle piante di tutti piani compreso quella delle fondazioni e del ricovero antiaereo, a norma del r.d.l. 24 settembre 1936, numero 2121, qualora fosse richiesto;
- d) di almeno una sezione sulla linea più importante dell'edificio ed in ispecie sulla linea dei cortili;
- e) del tipo di copertura dell'ultimo piano che si vuole adottare, nonchè del tipo dimostrativo della fognatura domestica e dello scarico delle pluviali in rapporto alla fognatura pubblica.

I disegni indicati nelle lettere b,c,d, saranno, di regola, alla scala di 1/100 ed eccezionalmente a scale diverse, ma comprese tra i 1/200 a 1/50 del vero, e dovranno piegarsi in modo da raggiungere possibilmente il formato del foglio di carta bollata sulla quale sarà scritta la domanda. Quelli di cui alla lettera a) saranno in scale non minore di 1/5000. Il tutto poi dovrà essere redatto in forma chiara e decorosa.

Art. 4

Licenza di costruzione.



La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza di costruzione - da adottarsi dopo sentita la Commissione di edilizia - dovrà essere notificata all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione della domanda stessa.

Quando il parere della Commissione non sia stato definitivo, la determinazione definitiva del Sindaco, sulla domanda di licenza di costruzione - da adottarsi dopo aver nuovamente sentita la Commissione edilizia, per il parere definitivo - darà notificata all'interessato entro un nuovo termine di sessanta giorni.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Col rilascio della licenza verrà restituita al richiedente la copia bollata dei disegni di cui all'art. 3, debitamente vistata.

Anche in caso di negato permesso verrà restituita una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi di diniego.

Art. 5

Efficacia dell'autorizzazione.

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli si intendono in ogni caso concesse sotto riserva dei diritti dei terzi, entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, nel territorio del Comune, restando comunque esclusa ogni responsabilità di deroga alle norme stesse.

Art. 6

Decadenza e rinnovazione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione s'intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data di autorizzazione o quando i lavori siano rimasti sospesi per più di 180 giorni.


Quando sia chiesta la sola rinnovazione della licenza il Sindaco può dispensare il richiedente da una nuova documentazione.

Art. 7

Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata :

1°) quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito previa comunicazione al Comune;

- 
- 2°) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a ti-
pi alterati o non rispondenti al vero;
- 3°) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a
disposizioni generali o speciali di legge o di regolamenti o
alle condizioni inserite nell'autorizzazione o apporti modifica-
zioni arbitrarie al progetto approvato.

ART. 8

Inizio dei lavori.

Prima di dare inizio ai lavori, il proprietario oltre a richiedere il controllo, da parte del Tecnico Comunale, dei calcoli di linea e di piano, di cui al paragrafo 2 dell'art. 2, dovrà anche richiedere le indicazioni necessarie relative alla posizione della fogna stradale in relazione alla immissione nella fogna stessa di quella sua privata. Tali dati dovranno risultare da un verbale in doppio esemplare a firma del Tecnico e del proprietario, vistato dal Sindaco.

Art. 9

Vigilanza sulle costruzioni.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale (~~esistente~~) ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione.

Esso si verrà per tale vigilanza dei Funzionari ed Agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Art. 10

Ultimazione dei lavori.

Non appena la fabbrica sia ultimata nel rustico, il proprietario, prima di cominciare gli intonaci, deve darne avviso al Sindaco, il quale dispone per una prima visita per accertare se la costruzione risponda alle norme del presente regolamento e di quello di igiene, nei riguardi delle condutture di scarico, delle camere d'aerazione, dei camini e di tutto quanto non è più controllabile a costruzione finita.

Deve altresì, il proprietario, ad opera completamente finita, fare domanda al Sindaco del permesso di abitabilità.

Art. 11

Licenza d'abitabilità.

La licenza d'abitabilità verrà rilasciata dopo che il Sindaco, o persona da lui delegata, e l'Ufficiale Sanitario avranno constatata l'osservanza di tutte le norme del Reg.to d'Igiene e non prima di tre mesi dopo l'ultimazione dei lavori.



interni. I mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio, sono valutati, a tale fine, ciascuno per la metà.

Per le opere in cui le strutture in conglomerato cementizio, semplice o armato, abbiano funzioni essenzialmente statiche o che comunque interessino l'incolumità delle persone, la licenza di abitabilità sarà rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati, della licenza Prefettizia di cui all'art. 4 della legge 5/2/1934 n.313.

Art. 12

Inosservanza delle disposizioni regolamentari. Sanzioni.

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a L. 5.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli art. 106 e seguenti del t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n.530.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, sarà applicata l'ammenda fino a L. 80.000 ed ordinata l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se, entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici, a norma dell'art. 29 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.

Colui che dà inizio ai lavori senza licenza o li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco o che comunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento è passibile delle sanzioni previste dagli articoli 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n. 383 e dagli articoli 22 e 41 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, salve le pene speciali stabilite da altre Leggi e Regolamenti.

CAPITOLO II

Commissione igienico-edilizia

Art. 13

Costituzione della Commissione igienico-edilizia.

La Commissione igienico-edilizia viene eletta dal Consiglio Comunale e si compone :

- a) del Sindaco o di un suo delegato, che la presiede;
- b) del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e, ~~del~~ ~~del~~ ~~del~~;



- c) dell'Ufficiale Sanitario;
- d) dell'Assessore addetto ai Lavori Pubblici;
- e) di un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri o Architetti;
- f) di un rappresentante dell'Ordine dei Medici;
- g) di un esperto in materia urbanistica;
- h) di due cittadini (di cui uno rappresentante dei proprietari di fabbricati).

Assiste alle operazioni ed alle sedute della Commissione edilizia il Segretario Comunale o altro impiegato all'ufficio designato, che ne redige i verbali.

I commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

Il Sindaco può, quando il caso lo richieda, chiamare nella Commissione, con voto consultivo, un Consigliere Comunale o una persona estranea particolarmente esperti in urbanistica.

Art. 14

Competenza della Commissione.

La Commissione dà il parere :

- 1°) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato.
- 2°) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel cimitero o nelle pubbliche piazze.
- 3°) sulla sistemazione di aree da destinarsi all'edilizia e sulle modifiche parziali a eventuali piani regolatori o di ampliamento.
- 4°) su qualunque opera di speciale interesse comunale e sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati.

Art. 15

Adunanze ordinarie e straordinarie.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo crede opportuno. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Sindaco. Il Segretario Comunale o altro impiegato designato dal Sindaco assiste quale Segretario alle adunanze della commissione, riferisce sui progetti sottoposti al suo esame e stende i verbali che do

vranno essere firmati da lui e dal presidente.

Nel parere della Commissione il segretario riferirà sommariamente sull'incarto relativo alla domanda presentata ed apporrà sul relativo progetto la dicitura "Esaminato dalla Commissione igienico-edilizia nella seduta" indicando la data con la validazione di un membro della Commissione stesso delegato dal Sindaco.

I pareri sono resi a maggioranza di voti.

Art. 16

Astensione dei singoli Commissari.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota verbale.

CAPITOLO III

Ordinamento edilizio comunale.



Art. 17

Limiti del presente regolamento.

Le norme di cui al presente regolamento si intendono estese alla totalità del territorio comunale e formano parte integrante del Piano regolatore generale comunale.

Art. 18

Suddivisione del territorio comunale in zone.

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone e per ognuna di queste valgono le norme di cui agli articoli successivi :

- a) zona agricola;
- b) zona industriale;
- c) zona residenziale;
- d) zona per spazi di uso pubblico;
- e) zona vincolata;
- f) zona ferroviaria;
- g) zona cimiteriale;
- h) zona a verde pubblico.

Art. 19

Norme per la zona agricola.

La zona agricola è destinata alle varie colture e costituisce la riserva nutritiva dell'aggregato urbano. In essa sono ammesse solo costruzioni corrispondenti alla specifica destinazione di zona - case rurali - di una estensione proporzionata all'importanza ed al funzionamento

dell'azienda. Nella zona agricola sono individuati e dimensionati gli insediamenti rurali di Foggiano, Leonessa, Celano, S.Nicola e Parasacco.

Le costruzioni di case rurali dovranno uniformarsi alle seguenti norme :

- a) per la scelta del terreno occorre il preventivo parere della competente autorità sanitaria;
- b) il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno 50 cm dal piano di campagna. Nei luoghi soggetti ad inondazioni, la Commissione di Edilizia stabilirà caso per caso altezze maggiori;
- c) distanziamento minimo dai terrapieni ml 4;
- d) altezza netta minima dei vani abitabili ml 2,75;
- e) tutti gli ambienti devono essere illuminati ed areati;
- f) ogni abitazione deve essere fornita di impianti igienici muniti di chiusure atte ad impedire ogni esalazione;
- g) ogni latrina, in mancanza della fognatura principale, deve immettere in apposito pozzo nero costruito in calcestruzzo cementizio semplice o armato di spessore non inferiore a cm 15 o in muratura dello spessore minimo di cm 40 e rivestito con intonaco di cemento impermeabile. Tali pozzi, di capacità proporzionata alla loro destinazione e provvisti di ventilazione devono distanziarsi di almeno ml 10 dall'abitazione e da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto;
- h) le stalle, gli asili, i porcili ed i pollai devono essere possibilmente costruiti ad opportuna distanza dalle case di abitazione. Qualora ciò non sia possibile non deve esservi comunicazione diretta con i locali di abitazione e non devono esservi aperture nelle stesse facciate ove si aprono finestre delle abitazioni a distanza inferiore di tre metri in linea orizzontale;
- i) il distanziamento minimo fra i fabbricati rurali dovrà essere di ml 6.

Art. 20

Norme per la zona industriale.

Nell'ubicazione delle attrezzature delle zone industriali di Melfi e S.Nicola dovrà tenersi in debito conto la possibilità di servirle con una rete stradale secondaria, sì da rendere funzionale la corrispondente lottizzazione da attuarsi di volta in volta, a seconda del tipo di industria da installare e del suo processo di lavorazione. Nella zona industriale è fatto assoluto divieto di costruzione di edifici di civile abitazione e di quantaltro non abbia attinenza con la specifica funzione di zona. Sono ammessi alloggi limitatamente al ricovero del custode delle singole fabbriche.

Per la costruzione di edifici industriali l'interessato dovrà darne notizia all'ispettorato del lavoro per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di igiene del lavoro approvato con R.D. 14/4/1927 n. 530. I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni dell'art. 8 del predetto regolamento. L'esecuzione delle opere sarà sottoposta alle disposizioni di cui agli art. 52-53-54 del citato regolamento.





Norme per le zone residenziali.

La zona residenziale investe la totalità del territorio urbano esistente e le aree previste dal Piano regolatore Generale, per sopperire alle necessità presenti e future. Queste aree sono, a loro volta, differenziate nel Piano con le lettere A (A1 e A2) - B - C e con la denominazione "Roggiano e Basso Melfese", corrispondenti rispettivamente alla zona dell'Istituto Tecnico, alla zona dei Cappuccini, al nucleo antico, alla frazione Roggiano e alla zona del Basso Melfese, comprendente gli insediamenti di Leonessa, Celano, S. Nicola e Parasacco.

Tutte le costruzioni dovranno essere rispondenti alle norme contenute nella legge n. 2105 del 20/11/1937 per le zone sismiche di prima categoria.

EDIFICI da costruire nella zona residenziale A, suddivisa a sua volta in A1 ed A2 (zona dell'Istituto Tecnico).

- 1) Gli edifici da costruirsi nella zona A1 dovranno uniformarsi alle seguenti norme :
 - a) numero massimo dei piani fuori terra : due.
 - b) altezza minima netta di ogni piano : ml 3.
 - c) altezza massima totale, misurata dalla quota media del marciapiede a quella del solaio di copertura, della linea di gronda del tetto, ml 7,50.
 - d) distacco minimo dai confini privati, ad eccezione dei casi di cellule accoppiate : ml. 3.
 - e) arretramento minimo dal fronte strada : ml 2.
 - f) arretramento minimo dai terrapieni e muri di sostegno : ml 5.
 - g) il rapporto fra superficie coperta e superficie disponibile del lotto non dovrà essere superiore ad 1/3 ($S_c/S_d = 1/3$). E' ammesso l'aumento massimo del 10 % di superficie coperta per l'altezza massima di ml 4,00.
 - h) il distanziamento tra i fabbricati, allo scopo di assicurare ad ognuno di essi un buon soleggiamento, verrà determinato nella seguente maniera :
 - 1°) Nel caso di fronti parallele di uno o più edifici, delle quali una esposta a nord ed una a sud, il distanziamento sarà eguale all'altezza massima consentita. Per edifici su suolo a differente livello, tale distanziamento sarà diminuito od aumentato, a seconda che la superficie in pendenza sia esposta a sud o a nord, di una lunghezza pari alla differenza di quota.
 - 2°) Nel caso di fronti parallele di uno o più edifici, delle quali una esposta ad est ed una ad ovest, il distanziamento sarà eguale ad 1,3 x l'altezza massima consentita.
 - 3°) Nel caso di fronti parallele di edifici orientati nelle direzioni intermedie a quelle suddette, il distanziamento varierà in proporzione lineare alle variazioni angolari di orientamento e sarà compreso nei limiti di cui ai precedenti paragrafi 1° e 2°.
 - 4°) Nel caso di fronti non parallele il distanziamento, determinato come precedentemente detto, sarà misurato fra i punti più ravvicinati.

5^a) Per le fronti su cui prospettano unicamente locali di servizio il distanziamento potrà essere ridotto fino ad un minimo di ml 7,00.

i) sviluppo massimo delle fronti, ml 60,00, determinati come proiezioni su due assi perpendicolari.

2) Gli edifici da costruire nella zona A2 dovranno uniformarsi alle seguenti norme :

a) il rapporto fra superficie coperta e superficie disponibile del lotto non dovrà essere superiore ad $1/3$ ($Sc/Sd = 1/3$). E' ammesso l'aumento massimo del 10 % di superficie coperta per l'altezza massima di ml. 4.

b) numero massimo dei piani fuori terra : quattro.

c) altezza minima netta di ogni piano : ml 2,00.

d) altezza massima totale, misurata dalla quota media del marciapiede a quella del solaio di copertura e della linea di gronda del tetto : ml 14.

e) distacco minimo dai confini privati : ml 6,00.

f) arretramento minimo dal fronte stradale : ml 3,00. La superficie libera risultante dovrà essere sistemata a giardino e delimitata sul fronte stradale da un decoroso recinto in ferro.

g) arretramento minimo dai terrapieni e muri di sostegno : ml 8,00.

h) per il distanziamento dei fabbricati valgono le norme di cui alla zona A1 lettera h.

i) sono vietate le costruzioni a cortile chiuso.

l) gli sporti non potranno avere una profondità superiore a ml 2,50 a partire da un'altezza di ml 4 dal piano stradale. Profondità maggiori, nel caso di pensiline a giorno, potranno essere consentite a giudizio della Commissione Edilizia. Gli sporti previsti al disotto di ml 4 dal piano stradale non potranno avere una profondità superiore a cm 30.

3) Edifici da costruirsi nella zona residenziale B - zona dei Cappuccini -

a) il rapporto fra superficie coperta e superficie disponibile del lotto non dovrà essere superiore ad $1/6$ ($Sc/Sd = 1/6$).

b) numero massimo dei piani fuori terra : tre.

c) altezza minima netta di ogni piano : ml 3,00.

d) altezza massima totale, misurata come precedentemente detto : ml 10,50.

e) distacco minimo dai confini privati : ml 6,00.

f) arretramento minimo dal fronte stradale : ml 3,00.

g) arretramento minimo dai terrapieni e muri di sostegno : ml 10,00.

h) per il distanziamento minimo tra i fabbricati valgono le norme di cui alla zona A1 lettera h.

i) sono vietate le costruzioni a cortile chiuso.

l) per gli sporti valgono le norme di cui alla zona A2 lettera l.





- 4) Edifici da costruirsi nella zona residenziale C - nucleo antico. Gli edifici da costruire o da ricostruire dovranno uniformarsi alle seguenti norme :
- a) il rapporto tra superficie coperta e superficie disponibile del lotto non dovrà essere superiore ad $1/3$ ($S_c/S_d = 1/3$).
 - b) numero massimo dei piani fuori terra : tre.
 - c) altezza minima netta di ogni piano : ml 3,00.
 - d) altezza massima totale, misurata dalla quota media del marciapiede a quella del solaio di copertura o della linea di gronda del tetto : ml 12,00.
 - e) arretramento minimo dai terrapieni o muri di sostegno : ml 8,00.
 - f) l'altezza degli edifici prospettanti su spazi pubblici sarà eguale ad $1,3$ la larghezza del corrispondente spazio pubblico. E' consentito una altezza maggiore purchè l'edificio venga arretrato dal filo stradale sì da mantenere inalterato il rapporto suddetto. Tale altezza potrà sempre raggiungere i ml 8,00 indipendentemente dalla larghezza della strada o spazio pubblico su cui l'edificio prospetta. Il distanziamento minimo tra i fabbricati non prospettanti su spazio pubblico non dovrà essere inferiore a ml 8,00. Tale distanza va suddivisa in parti uguali fra i lotti confinanti.
 - g) sono ammesse le costruzioni a cortile chiuso limitatamente però all'altezza del piano terra, nel qual caso il distanziamento delle facciate, delimitanti tale cortile non dovrà essere inferiore a ml 8,00.
 - h) gli sporti dei fabbricati su spazio pubblico, a partire dalla quota del piano stradale, di ml 4,00, non potranno avere una profondità superiore ad $1/8$ della larghezza di tale spazio con una profondità massima di ml 1,60. Gli sporti previsti al di sotto di ml 4,00 dal piano stradale non potranno avere una profondità superiore a cm 10.
- 5) Per gli edifici da costruirsi nelle zone residenziali di Foggiano e del Passo melfese (Leonessa, Celano, S.Nicola e Parasacco) individuate dal Piano Generale valgono le norme di cui al precedente comma 3).

Art. 22

Norme per le zone di uso pubblico, ferroviaria e cimiteriale.

Nelle zone per spazi di uso pubblico (parcheggi, mercato, etc.), ferroviaria e cimiteriale, individuate e delimitate dal Piano Regolatore Generale, sono consentiti solo edifici a carattere strettamente attinenti alla specifica funzione di zona. Per ognuna di esse valgono, in aggiunta, le norme e le leggi in vigore.

Art. 23

Norme per le zone a verde pubblico.

Nelle zone a verde pubblico, costituite dalle aree individuate e delimitate dal Piano, sono consentite solo costruzioni a carattere ricreazionale e di svago, inerenti al particolare tipo di verde.



Art. 24

Norme per le zone vincolate.

Nelle zone vincolate, sia per la salvaguardia delle bellezze naturali e paesistiche, sia per la protezione da emanazioni nocive, sia per motivi di carattere statico, viene fatto assoluto divieto di qualsiasi costruzione, sempre che questa non sia necessaria ad assicurare la stabilità del terreno.

CAPITOLO IV

OPERE PROVVISORIALI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.


Art. 25

Cautele contro danni e molestie - Occupazione di suolo pubblico.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone od a cose, e ad attenuare, quando più è possibile, gli incomodi che i terzi potrebbero risentire dalla esecuzione delle opere.

Il luogo destinato all'opera dev'essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con un assito.

Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione del sindaco, presentando domanda con la indicazione della durata presumibile della occupazione e accompagnandola, occorrendo, con i disegni indicanti la località e l'estensione della occupazione stessa.



Art. 26

Norme per la costruzione degli assiti.
Segnali a lanterna.

Gli assiti debbono essere d'aspetto decoroso. Nell'autorizzazione ad eseguirli sarà stabilito lo spazio di suolo pubblico o d'uso pubblico, che lo steccato può recingere, e l'altezza dello stesso.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna a vetri rossi che deve restare accesa a cura e spese del proprietario della costruzione dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibili il recinto e il riparo su cui essa è posta.

I serramenti degli ingressi ai recinti debbono aprirsi allo interno e debbono essere muniti di serratura e catenacci per assicurarne la chiusura nelle ore notturne e di sospensione del lavoro.

Il Comune ha la facoltà di utilizzare, senza corrispondere alcun compenso compatibilmente peraltro con le esigenze della costruzione, la facciata esterna degli assiti per il servizio delle affissioni, sia esso esercitato direttamente sia a mezzo di ditte.

Quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata (tinteggiatura interne, brevi opere di restauro esterne, ripulitura e ripassatura di tetti) il Sindaco può consentire che in luogo dello steccato si appongano le sole segnalazioni.

Art. 27

Ponti di servizio - Norme per la loro costruzione
Prove di resistenza.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.

Quando non sia prescritta la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio non può essere costruito ad altezza minore di metri 2,50 dal suolo pubblico. Ogni ponte di servizio deve essere posto in opera con le migliori regole d'arte ed in guisa da prevenire la caduta dei materiali e qualsiasi sinistro agli operai.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti :

Le abetelle (piantane), quando siano di altezza superiore a 8 metri, saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, e fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro.

Pei collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa e di altra fibra; in modo analogo



debbono pure essere assicurati i beccatelli, per il cui collegamento ai travi ai quali aderiscono non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno metri 0,045, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse, verso lo spazio pubblico, da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono lavori deve sempre avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m 2,50. Tale distanza nell'interno di locali potrà essere aumentata fino a 4 metri, quando il sottoponte sia sostituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola alta almeno 20 cm poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada debbono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori od esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare sotto la loro personale responsabilità tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona, e così anche alle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzatura, mezzi provvisori, ecc.).

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tal riguardo necessarie ed opportune.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle case, si dovranno adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni pericolo per le persone. Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siasi previamente provveduto a un'armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

Art. 28

Cautele da seguire nelle opere di demolizione.

Nelle opere di demolizione e specialmente per il distacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone e, in particolare, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. E' vietato calare materiale di demolizione verso la via pub



blica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri, o per appositi condotti, o mediante corde o altri mezzi precauzionali.

Le demolizioni dovranno essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficienti bagnature

Art. 29

Responsabilità degli esecutori di opere.

Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa l'idoneità dei medesimi, come di ogni altro mezzo d'opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni, a coloro che ne curano l'esecuzione. Essi debbono porre la maggiore cura nell'evitare ogni pericolo, per le persone e le cose, anche nell'esecuzione degli sterri, nell'assicurare e sbadacchiare i cavi, nelle armature delle volte e loro disarmo, nell'elevazione dei carichi, nell'assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente (pianciti, balconi, cornici e simili) nell'eliminare legnami, cordami, attrezzi deteriorati e consumati, nell'evitare l'accumulo dei materiali su ponti in quantità eccessiva e nell'eseguire le demolizioni.

Il Sindaco ha facoltà di sorvegliare a mezzo di Funzionari ed Agenti l'osservanza delle disposizioni di cui sopra ed imporre maggiori eventuali cautele.

La sorveglianza da parte del Sindaco non attenua in alcun modo la responsabilità dei diretti esecutori dei lavori.

Art. 30

Installazioni obbligatorie nei cantieri edili.

I cantieri destinati a lavori edili di notevole importanza devono essere provvisti di una razionale latrina e di un lavatoio, ed eventualmente anche di un impianto provvisorio di cucina.

Art. 31

Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra di materiali su tutta l'estensione dei lavori e nelle immediate vicinanze, salva apposita autorizzazione del Sindaco.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati in giornata in appositi luoghi di scarico pubblico o su immobili di proprietà del costruttore.

Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati abbiano il letto e le sponde sani e siano caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale ven-

ga sparsa durante il tragitto.

Ove si verifichi spargimento di materiale, il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire la via pubblica su cui questo è caduto.

Art. 24 .

Interruzione dei lavori e obblighi relativi.

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie ad assicurare la solidità delle parti costruite, nonché le opere di rifinimento che lo stato avanzato della costruzione può consentire al momento della sospensione. Provvederà anche allo sgombero del suolo pubblico eventualmente occupato.

Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dall'art. 55 della legge comunale e provinciale t.u. 1934.

CAPITOLO V

SOLIDITA', SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

Art. 29

Obblighi generali per la esecuzione delle opere edili.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità alle disposizioni del presente regolamento, secondo le migliori norme dell'arte di costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

Art. 30

Obblighi particolari.

Essendo il territorio comunale, ai sensi dell'elenco allegato in calce al n.D.L. 22/11/1937 n. 2105, compreso fra le località sismiche di prima categoria, le costruzioni





tutte dovranno eseguirsi in rigorosa conformità delle norme sancite dal citato R.D.L. che si intendono qui integralmente riportate.

Agli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione stabilite dalla legge, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Sindaco la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Le contravvenzioni alle norme di buona costruzione sono soggette alle stesse penalità stabilite per le contravvenzioni a tutte le altre prescrizioni del regolamento.

Art. 35

Obblighi di manutenzione.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene, di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e della archeologia.

Art. 36

Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità.

Nel caso che al Sindaco pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti e, in caso di inadempienza, provvederà a termini di legge.

CAPITOLO VI

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 37

Rispetto alle esigenze del decoro edile.

Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni ecc. e devono anche armonizzare con i materiali, con le tinte, le decorazioni ecc. degli edifici vicini, con speciale riguardo all'eventuale importanza artistica di questi.



Art. 38

Limite di sporgenza delle decorazioni, degli infissi e delle vetrine.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere non possono sporgere sull'area stradale se non superiormente all'altezza di m 3 dal suolo e la loro sporgenza non potrà oltrepassare cm 35 dalla linea di proprietà.

Le decorazioni e gli infissi di maggiore sporgenza non potranno essere praticati ad altezza minore di sette metri.

Gli infissi siti ad una altezza inferiore ai 3 metri dal piano stradale non possono aprirsi all'esterno. Quelli esistenti non possono essere ricostruiti allo stesso modo, anzi il Sindaco, specie per le strade principali, potrà ordinarne la rimozione e la collocazione con apertura a saracinesca od all'interno.

Lo zoccolo dei fabbricati non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

E' però in facoltà del Sindaco di consentire speciali concessioni in deroga alle precedenti disposizioni, per edifici pubblici o destinati al culto.

Art. 39

Vetrine, bacheche, insegne, emblemi ed iscrizioni.

E' proibito di esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili insegne o iscrizioni indicanti qualità di commercio, professioni ecc., senza aver ottenuto il nulla osta dal Sindaco il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno firmato dal richiedente. Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta o in tela o quelle sporgenti più di 10 centimetri dai parapetti dei balconi.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto o nei posti prestabiliti nelle facciate stesse.

Art. 40

Zoccolo.

Lo zoccolo, sia delle case che dei muri di cinta, deve essere costituito da materiali resistenti e duri e deve avere un'altezza di almeno 60 centimetri.

Art. 41

Balconi.

I balconi o terrazzini pensili sia aperti che chiusi, prospicienti spazi pubblici, non possono avere sporgenza maggiore di m 1,00 dalla linea di proprietà e la loro altezza

za sul suolo, misurata dal marciapiede stradale, alla parte inferiore delle strutture di sostegno, non può essere minore di m 4.

Ciò in linea generale. In particolare valgono le norme prescritte per le singole zone.

Art. 1

Latrine e condutture visibili da spazi pubblici.

Non si possono costruire nè conservare latrine e condutture di latrine, di camini, di stufe e simili sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire latrine esterne nei cortili.

Art. 2

Canali di gronda e tubi pluviali.

I cornicioni debbono essere muniti di canali di materiale impermeabile per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa nella parte inferiore, sino all'altezza di almeno m 3,60 dal suolo, non debbono sporgere dal muro.

Art. 3

Intonaco e coloritura dei muri.

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici nonchè le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere in tutta la loro superficie mantenuti in buono stato, costantemente puliti, intonacati e colorati. Non è fatto obbligo di intonaco e coloritura per gli edifici di costruzione laterizia diligentemente condotta a paramento visto con profilatura regolare e a taglio netto e per quegli altri in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale come sarebbero le costruzioni in marmo o in pietra da taglio.

Nella coloritura delle pareti delle fabbriche e dei muri visibili da spazi pubblici, sono vietate le tinte che possono offendere la vista ed ingenerare oscurità o deturpare l'aspetto dell'abitato.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti delle case degli edifici e dei muri di uniforme architettura o formanti un unico complesso architettonico esposto alla vista del pubblico, ancorchè appartenenti a più proprietari, dovranno essere fatti in modo da non rompere l'unità e l'armonia architettonica del complesso stesso.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbrica o dei muri di cinta non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà una nuova coloritura fissando un congruo termine per l'esecuzione.



Art. . . .

Dipinture figurative ed altri ornamenti.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla vista, dipinture figurative ed ornamentali di qualunque genere o restaurare quelle esistenti senza avere prima presentato al Sindaco i relativi disegni in triplice copia (occorrendo anche a colori) e avere ottenuto il relativo nulla osta.

Art. . . .

Serramenti.

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano all'esterno verso la strada ad un'altezza minore di m 2,50 dal suolo sul lato più basso.

Sono vietate i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra, con ante trasportabili. Le finestre e i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tela e di altre consimili materie, ma di serramenti con vetri o cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiusura delle finestre. Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre dei balconi dovranno essere ~~colorate~~ e colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme per ciascun caseggiato.

Art. . . .

Marciapiedi.

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade e piazze pubbliche comunali il Sindaco provvederà a far pavimentare i marciapiedi nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno.

Quando il Sindaco decide di provvedere alla pavimentazione di detti marciapiedi i proprietari frontisti saranno tenuti a concorrere per i due terzi della spesa di prima pavimentazione. Il versamento dell'importo verrà fatto nella Cassa Comunale a semplice richiesta del Sindaco.

Se la larghezza del marciapiede supera i metri 2,50 l'obbligo del concorso del proprietario frontista è limitato a questa larghezza massima.

Nel caso di fabbricati appartenenti a più proprietari la ripartizione del contributo verrà fatta in proporzione della cubatura, misurata vuoto per pieno, dei locali di spettanza di ogni singolo proprietario.



CAPITOLO VII



RAPPORTI DI CANALI DOMESTICI CON LE FOGNE PUBBLICHE.

Art. 1

I condotti di scarico degli acquai, bagni, lavabi e in genere di tutte le acque di rifiuto dovranno essere indipendenti, nel loro percorso, dai tubi di scarico delle latrine.

Tali condotti saranno formati da tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuto impermeabile, e con giunture ermetiche, e dovranno immettere in appositi pozzetti interruttori a chiusura idraulica, muniti di tubo di aereazione del diametro interno non minore di cm 5, prolungato fin sopra il tetto dello stabile e provvisto di reticella.

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride e di rifiuto delle abitazioni dovranno essere indipendenti in tutto il loro percorso, fino allo scarico nella fogna pubblica, dai tubi eduttori di liquidi provenienti dai pozzi neri a depurazione biologica o da altri sistemi di pozzi neri approvato dall'autorità comunale, dei quali sia permessa l'immissione nelle fogne pubbliche a norma del presente regolamento e dovranno essere costituiti da tubi di materiale resistente e impermeabile e con giunzioni a perfetta tenuta sia dei liquidi che dei gas.

Anche i tubi eduttori di liquidi, provenienti dai pozzi neri di cui sopra, saranno costituiti in conformità del presente articolo e dovranno essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.

Detti tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a m 0,12 e la loro pendenza dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso e non mai minore dell'uno per cento.

Tutti i condotti, prima di essere ricoperti od in alcun modo nascosti, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'autorità comunale, la quale potrà verificare la perfetta impermeabilità ed efficacia e, dove lo creda necessario, fare i dovuti esperimenti a carico dell'interessato.

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili od altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi, per ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico.

In detti canali di gronda, come nei tubi di scarico, è assolutamente vietato di immettere le acque luride.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere in numero sufficiente, di diametro conveniente per smaltire la pioggia e mai inferiore ai cm 7 ed applicati, di preferenza, esternamente ai muri perimetrali, eccettuato che per l'altezza prescritta di m 3 dal suolo, nel quale tratto dovranno essere incassati nel muro e formati con tubi di ghisa o di altra materiale impermeabile. Questi condotti non dovranno avere nè aperture nè interruzioni di sorta nel loro percorso e dovranno risultare perfettamente impermeabili.

I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.

Le acque piovane dei tetti e quelle provenienti dalle corti e

dai giardini dovranno essere incanalati unitamente e separatamente alle acque reflue e convogliate nella fogna stradale.

La conduttura sotterranea dovrà essere fatta con tubi di materiale impermeabile e congiunture ermetiche.

Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma vi si trovino solamente cunette o fognoni laterali, potranno essere immesse in questi le sole acque piovane dei tetti e dei cortili e dovrà provvedersi diversamente allo smaltimento delle acque luride in base a disposizione che, caso per caso, verranno date dal competente ufficio.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI



Art. . . .

Apposizione di indicazioni ed altri apparecchi.

Al sindaco è riservata per ragioni di pubblico servizio la facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali, e specialmente :

a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri spazi simili ed i numeri civici;

b) le mensole, i ganci, i tubi, etc. della pubblica illuminazione e della rete telefonica, quando non sia possibile provvedere altrimenti e sempre che le Società concessionarie di tali servizi pubblici abbiano adempiuto agli obblighi di legge.

Gli indicatori delle vie non debbono essere sottratti alla pubblica vista.

Art. . . .

Obblighi relativi dei proprietari.

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella fronte di un fabbricato sulla quale sia posto uno degli apparecchi e indicatori di cui all'art. precedente, dovrà darne avviso al Sindaco, il quale prescriverà nel più breve tempo possibile i provvedimenti del caso.

Art. . . .

Apertura di strade private.

Quando uno o più proprietari intendano costruire una strada privata da lasciarsi aperta al pubblico transito, prima che ne sia iniziata la costruzione devono presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenere l'approvazione e addivenire alla stipulazione a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dall'Amministrazione comunale e di prov-



vedere allo scarico delle acque piovane.

Tali strade non dovranno essere sottratte al passaggio pubblico. La loro larghezza non potrà essere minore di m 12, riducibili sino a metri otto per le strade fiancheggiate da zone di eguale larghezza sistemate a giardino per cui la distanza fra le fronti del fabbricato dia di almeno m 12.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette a tutte le disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

Art. 7

Spazi e strade private a fondo cieco.

I cortili, gli spazi privati e le strade private a fondo cieco comunicanti con uno spazio pubblico, dovranno essere chiuse con un muro o cancello.

Il Sindaco avrà facoltà di applicare questa disposizione alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

Art. 8

Chiusura di aree fabbricabili e cortili.

E' in facoltà del Sindaco di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

I parchi ed i giardini privati e le zone private in genere interposte fra fabbricati e strade o piazze pubbliche e da quelle visibili, saranno recintati e mantenuti decorosamente secondo le prescrizioni che di volta in volta impartirà il Sindaco, il quale all'uopo potrà consultare la Commissione edilizia.

Art. 9

Decenza e pulizia delle aree giardinate.

E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati sulle vie, sianò tenute dai proprietari in istato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste ed altro (diano pure di uso domestico), che rendano indecente o disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e di polizia urbana.

Art. 10

Delle costruzioni e dei grandi restauri.

Le ricostruzioni totali o parziali, i notevoli rifacimenti o restauri di edifici esistenti e non rispondenti alle norme in vigore al

momento in cui si vogliono eseguire i lavori suddetti, non potranno venire autorizzati se non quando i progetti relativi siano stati posti per quanto possibile in armonia con le norme medesime fatta eccezione per gli edifici o le opere aventi pregio artistico o storico.

Art. 5.

Protezione di bellezze panoramiche e di edifici di pregio artistico e storico.

Sono vietate le costruzioni di edifici di qualsiasi specie nelle zone vincolate alla protezione della legge 29/6/1939 n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, senza la prescritta autorizzazione:

- a) del Ministero della Pubblica Istruzione, su parere favorevole della sovrintendenza ai monumenti;
 - b) del sindaco del Comune, su conforme parere della Commissione edilizia, cui è sempre riservato l'esame del progetto sotto l'aspetto igienico-edilizio, in conformità alle norme del presente regolamento.
- Ciò sempre che le zone vincolate dal Piano regolatore non siano state dichiarate inedificabili.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo artistico o storico, deve darsene immediatamente avviso al sindaco, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità per la conservazione del monumento od oggetto scoperto.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 6.

Oltre che nei casi previsti dal regolamento locale d'igiene è facoltà del Sindaco di fare eseguire ispezioni ai fabbricati esistenti ogni volta che ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ordinare i provvedimenti del caso.

Art. 7.

I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti Comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette alla osservanza del presente regolamento.

Art. 8.

Il presente regolamento è applicabile a tutto il territorio del Comune ed avrà vigore il primo del mese successivo a quello della sua approvazione. Le costruzioni che all'attuazione del presente regolamento siano state iniziate con permessi ottenuti in ordine a regolamenti precedenti potranno essere ultimate.

Art. 9.

Il precedente regolamento edilizio ed ogni altra disposizione che sia in contrasto o incompatibile col presente regolamento, sono abrogati dal giorno della entrata in vigore del regolamento stesso.

